



Sentenza n. 75 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra – Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 23 febbraio 2023, deposito del 18 aprile 2023
comunicato stampa del 18 aprile 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso n. 34 del 2022

parole chiave:

**PRODOTTI AGROALIMENTARI – INDICAZIONE GEOGRAFICA E
DENOMINAZIONE DI ORIGINE**

disposizioni impugnate:

- artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della [legge della Regione Siciliana n. 3 del 2022](#)

disposizioni parametro:

- art. 117, primo, secondo, lett. a) ed e), e terzo comma, della [Costituzione](#)
- art. 14 dello [Statuto della Regione Siciliana](#)

dispositivo:

non fondatezza – inammissibilità

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022. Le disposizioni impugnate riguardano la materia delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari e, più in particolare, istituiscono e disciplinano le denominazioni comunali (De.Co.).

Il ricorrente essenzialmente denuncia la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione: **la normativa regionale impugnata sarebbe suscettibile di ostacolare la piena applicazione nell'ordinamento interno di fonti europee e internazionali in materia di denominazioni protette di prodotti agroalimentari.**

Le censure sono dichiarate **non fondate**.

Ricostruito il quadro normativo di riferimento e sottolineato che la progressiva armonizzazione europea della disciplina comporta l'inammissibilità di una normativa interna che vada a sovrapporsi a quella sovranazionale, il Giudice delle leggi osserva come la protezione accordata a livello europeo attraverso la registrazione di un prodotto con il marchio DOP, IGP o STG si fonda essenzialmente sulla qualità del prodotto stesso.

La legge regionale impugnata, invece, se da un lato qualifica in positivo la De.Co. come «attestazione di identità territoriale», dall'altro lato specifica che la denominazione comunale «non è un marchio di qualità o di certificazione» (art. 1, comma 2). Ad avviso della Corte, ciò significa che il legislatore regionale non ha inteso assegnare a tale attestazione un regime di protezione. Chi consegue l'attestazione di identità territoriale non ha un diritto di privativa, né di esclusiva, che possa far valere nei confronti di chi produce lo stesso prodotto tipico o tradizionale senza aver conseguito tale attestazione. La De.Co., dunque, costituisce un atto meramente ricognitivo della presenza storicamente radicata di un prodotto tipico e **non interferisce con le denominazioni registrate a livello europeo (DOP, IGP, STG).**

Il Giudice delle leggi evidenzia come, in coerenza e a conferma di quanto appena osservato, il legislatore regionale ha previsto una clausola generale di cedevolezza in forza della quale non possono essere inclusi nel registro regionale telematico De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche europee; peraltro, nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co., la denominazione comunale «decade automaticamente» (art. 1, comma 4).

Ad avviso della Corte, inoltre, **le norme impugnate non introducono misure di tipo restrittivo in contrasto con il principio europeo della libera circolazione delle merci di cui all'art. 28 TFUE.** In proposito, viene in rilievo la giurisprudenza della Corte di giustizia (in particolare, sentenza 8 maggio 2014, in causa C-35/13, Assica – Kraft Foods Italia spa) secondo cui le mere attestazioni di identità territoriale o le indicazioni geografiche semplici, che non ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1151/2011/UE, non comportano misure restrittive in contrasto con il principio europeo della libera circolazione delle merci ma servono unicamente a informare circa l'origine geografica del prodotto.

In conclusione, secondo il Giudice delle leggi nelle denominazioni comunali De.Co. non è identificabile **né un marchio né alcun segno identificativo di protezione del prodotto**, potendo le stesse essere qualificate come **semplici «indicazioni geografiche»** prive di un effetto equivalente a una restrizione quantitativa nel mercato interno. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dunque, la normativa regionale *de qua* non si sovrappone né si pone in conflitto con la disciplina europea e internazionale in materia di denominazioni protette di prodotti agroalimentari.

Domiziano Pierantoni